



COMUNE DI RAVENNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15/12979 del 31 gennaio 2008

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22/22339 del 23 febbraio 2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74/56897 del 07 Aprile 2016

SOMMARIO

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Gestione del Servizio
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Categorie delle località
- Art. 5 - Tipologie degli impianti pubblicitari
- Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 7 - Piano generale degli impianti
- Art. 8 - Impianti privati per affissioni dirette.

- CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

- Art. 9 - Presupposto dell'imposta
- Art. 9/bis - Soggetto passivo
- Art. 10 - Modalità di effettuazione della pubblicità
- Art. 11 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 11/bis - Pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili
- Art. 12 - Provvedimento per installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 13 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Art. 13/bis - Pagamento dell'imposta
- Art. 14 - Tariffe.

- CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 15 - Oggetto
- Art. 16 - Superficie delle pubbliche affissioni (abrogato)
- Art. 17 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 17/bis - Limitazioni alle pubbliche affissioni
- Art. 18 - Richiesta del servizio
- Art. 19 - Modalità per le affissioni
- Art. 19/bis - Rimborso dei diritti pagati
- Art. 19/ter - Deaffissione di manifesti abusivi

- CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Norme di rinvio
- Art. 22 - Entrata in vigore
- Art. 23 - Riscossione
- Art. 24 - Data di presentazione degli atti
- Art. 25 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 26 - Attività di controllo del personale addetto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Ravenna sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 2

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata attraverso la Società Ravenna Entrate S.p.A. una società mista costituita ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 3

Classificazione del Comune

In applicazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993 il Comune di Ravenna appartiene alla II Classe, in base alla popolazione residente risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4

Categorie delle località

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Ravenna sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono determinate le zone comprese nella categoria speciale.

La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento della superficie dei centri abitati come delimitata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di tipo commerciale installati in categoria speciale non potrà superare il 50 per cento della superficie complessiva delle affissioni commerciali.

La categoria normale comprende tutta la restante parte del territorio comunale.

Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale.

Art. 5

Tipologia degli impianti pubblicitari

Le tipologie degli impianti pubblicitari così come definiti dall'art. 47 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada sono i seguenti:

- impianti di affissione pubblica
- impianti di affissione diretta
- impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari)
- altri mezzi di pubblicità e propaganda

Per impianti di affissione pubblica si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

L'affissione pubblica è ammessa esclusivamente nelle seguenti tipologie di impianti:

- cilindro
- totem
- tabella parete
- stelo
- stendardo
- poster

Per impianti di affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate direttamente da soggetti privati diversi dal Comune e dai suoi Concessionari anche per contro altrui.

L'affissione diretta è ammessa esclusivamente nelle seguenti tipologie di impianti:

- cilindro
- totem
- tabella parete
- stelo
- stendardo
- poster
- vetrine

Per impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari) si intendono i manufatti supportati da una idonea struttura di sostegno, mono o bifacciali, luminosi per luce propria o per luce indiretta, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta. Risultano quindi compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l'affissione di manifesti e risultino quindi riservati ad un solo emittente del messaggio pubblicitario installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di pubblicità.

La pubblicità esterna è ammessa esclusivamente nelle seguenti tipologie di impianti:

- Impianti tipo cartello pubblicitario
- Impianti tipo stelo
- Impianti tipo tabella a parete
- Messaggio variabile
- Totem
- Parapedonali
- Impianti tipo poster
- Impianti tipo vele

Per questa ultima tipologia di impianto la sosta sarà ammessa esclusivamente nelle zone specificamente individuate dal Piano Generale degli Impianti.

Gli "altri mezzi di pubblicità e propaganda" sono disciplinati dal vigente "Testo Unico per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende para sole e dehors." approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84619 del 15.11.2004.

Art. 6

Quantità degli impianti pubblicitari

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione registrata al 31.12.2003 non deve essere inferiore a mq. 2.600 (limite minimo previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 507/93) né superiore a mq. 11.000.

La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata:

- per il venti per cento (20%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- per il dieci per cento (10%) ai soggetti di cui all'art. 20 bis del D.Lgs. n. 507/93 così come integrato dalla Finanziaria anno 2005;
- per il restante settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da destinare all'affissione diretta non può superare il venti per cento (20%) della superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti da destinare alla pubblicità esterna non deve essere superiore a mq. 4.000.

Art. 7

Piano Generale degli Impianti

Il Piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta comunale.

Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

La quantità degli impianti pubblicitari, le caratteristiche e la loro distribuzione nel territorio comunale sono stabiliti nel "Piano Generale degli Impianti" di affissione pubblica, affissione diretta e pubblicità esterna sulla base dei seguenti criteri:

1-Zonizzazione:

Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

Zona A1: Centro Storico, corrispondente alla zona territoriale omogenea A del PRG vigente

Zona A2: Centri Abitati (escluso il Centro storico) delimitati con apposita deliberazione comunale ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada;

Zona B : Aree esterne ai Centri Abitati comprendenti tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane del Piano Regolatore Generale.

Si definisce centro abitato la parte di territorio che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuata cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale.

2-Collocazione:

La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato, è subordinata alle distanze espresse in metri lineari parametri riportati nella tabella sottostante definita in base alla classificazione delle strade individuate dal Piano Urbano del Traffico:

tipo di strada	Strade D-E		Strade E		Strade E ed F		Strade F	
	Parallelo	Ortogn.	Parallelo	Ortogn.	Parallelo	Ortogn.	Parallelo	Ortogn.
posizione rispetto asse stradale								
prima di impianti semaforici	50,00	50,00	15,00	50,00	15,00	30,00	15,00	30,00
dopo impianti semaforici	25,00	25,00	10,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
prima di intersezioni	50,00	50,00	15,00	30,00	15,00	30,00	15,00	30,00
dopo intersezioni	25,00	25,00	10,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
prima di impianti di segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50,00	50,00	12,50	30,00	12,50	30,00	12,50	30,00
prima di impianti di segnaletica stradale di indicazione	25,00	25,00	12,50	25,00	12,50	25,00	12,50	25,00
dopo impianti di segnaletica stradale	25,00	25,00	10,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00
gallerie, ponti e sottoponti	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00	50,00

E' ammessa la collocazione di impianti in serie a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate. Il numero di impianti che possono costituire una serie, il loro ingombro massimo ed i criteri di installazione dei vari formati e tipi, sono riportati nel Piano generale degli impianti.

La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, all'esterno del centro abitato, è subordinata all'autorizzazione rilasciata nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada.

Art. 8

Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli 6 e 7 la Giunta comunale concede a privati possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

Art. 9

Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e servizi o la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art.9/bis

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, la Società procede, nei confronti del soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando ogni attività utile al recupero, anche coattivo, del credito d'imposta, accessori e spese notifica.

Art. 10

Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Nel territorio del Comune di Ravenna la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti vigenti.
2. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti. A puro titolo esemplificativo costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari:
 - a) le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
 - b) i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
 - c) la minima figura piana geometrica che comprende l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da moduli componibili.
3. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.
4. Qualora la forma del mezzo pubblicitario sia tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 11

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, né il pagamento di canoni di concessione, o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Ravenna.
2. Gli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti sono in uso esclusivo al Comune che ha diritto ad effettuare la pubblicità su appositi impianti senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Art. 11/bis

Pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

Art. 12

Provvedimento per installazione dei mezzi pubblicitari

1. Per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari valgono le disposizioni contenute nel "Testo Unico per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole e dehors".
2. Il titolare dell'impianto pubblicitario, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita dichiarazione che gli impone di accettare – e di far accettare agli eventuali inserzionisti pubblicitari che utilizzano quell'impianto – il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art. 9 (che impedisce il ricorso ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall'art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di sottoporre il messaggio pubblicitario allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP".

Art. 13

Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs n.507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa. Essa deve pervenire direttamente alla Società Ravenna Entrate che, in questo caso, rilascia ricevuta; può anche essere spedita tramite posta e fax. La tempestività di presentazione della dichiarazione è determinata dai criteri esposti nel seguente art. 23 (Data di presentazione degli atti). Nella dichiarazione devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, le caratteristiche e dimensione del mezzo pubblicitario, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati nonché ogni altra informazione atta a consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'imposta; nel caso in cui non venga specificata la data di inizio dell'esposizione, si considera come tale la data di presentazione della dichiarazione. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dalla Società Ravenna Entrate e da questa messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, purché non si verifichino variazioni, produce effetti anche per gli anni successivi a quello di presentazione. In caso di variazioni della pubblicità che comportano una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, il soggetto passivo deve presentare una nuova dichiarazione. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare apposita denuncia entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o entro diversa scadenza disposta dal Comune. In caso di mancata presentazione della denuncia, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. La dichiarazione di cessazione presentata oltre il termine del 31 gennaio, ed entro il 31 ottobre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la mancata esposizione del mezzo pubblicitario anteriormente al 1 gennaio. Se, malgrado l'avvenuta presentazione di denuncia di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste dalla legge per la pubblicità abusiva.
3. La dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata nella dichiarazione stessa e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.
4. Nel caso in cui venga omessa la dichiarazione dell'imposta relativa a pubblicità di eventi o manifestazioni aventi carattere temporaneo non superiore a 3 mesi dei quali sia riscontrabile con certezza la durata e riconducibili alle fattispecie pubblicitarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93 e succ. mod., la data di esposizione della pubblicità si presume effettuata con decorrenza dal 1° giorno del mese in cui ha inizio l'evento o la manifestazione. La data di fine esposizione si presume la data di fine dell'evento o manifestazione.

Art. 13/bis

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento se effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere eseguito entro il termine previsto dalla legge o da diverse disposizioni emanate dal Comune. Il versamento effettuato con modello difforme da quello ministeriale è ugualmente considerato regolare qualora contenga tutti i dati necessari all'identificazione del contribuente e della relativa dichiarazione o commissione.
2. Il pagamento se effettuato per nuova pubblicità annuale o temporanea deve essere eseguito prima dell'inizio della pubblicità e copia dell'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione.

Art.14 Tariffe

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

CAPO III DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 15

Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Ravenna garantisce l'affissione, in particolari impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La misura degli spazi adibiti nel Comune di Ravenna a pubbliche affissioni, con specificazione della percentuale riservata alle esposizioni istituzionali e comunque prive di rilevanza economica, è quella espressamente indicata all'articolo 6 del presente Regolamento.
4. Le modalità di utilizzo degli spazi riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/93 sono stabilite con delibera C.C. 133/54576 del 7.7.2005, modificata con delibera C.C. 250/101322 del 15-12-2005 e con delibera C.C. 265/103643 del 22-12-2005.

Art. 16

Superficie delle pubbliche affissioni (abrogato)

Art. 17

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Ravenna è quella stabilita per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di applicazione dei diritti.
3. L'affissione negli spazi riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. è esente dal pagamento del diritto.

Art. 17bis

Limitazioni alle pubbliche affissioni

1. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività sono poste le seguenti limitazioni:
 - a. I manifesti formato cm. 600X300, vengono affissi con cadenza di quindici giorni. Se il giorno di avvio del periodo è festivo, la data di inizio affissione viene spostata al primo giorno non festivo.
 - b. I manifesti con misura difforme da cm. 70x100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri per i quali è consentito il formato cm. 70x50.

Art. 18

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile alla Società apposita commissione, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale o in particolari posizioni di pregio o interesse, titolo del manifesto, data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la commissione non venga effettuata di persona presso gli uffici della Società o pervenga per corrispondenza, cartacea o elettronica, o via fax, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione richiesta potrà considerarsi valida soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
3. Al Committente di una pubblica affissione viene richiesta la previa sottoscrizione di un'apposita dichiarazione di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art. 9 (che impedisce il ricorso ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall'art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di sottoporre il messaggio pubblicitario allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP".

Art. 19

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione. Nel caso di ritardo nella consegna dei manifesti, alla Società non può essere contestato l'eventuale ritardo connesso all'affissione dei manifesti commissionati fermo restando, inoltre, che la durata dell'affissione stessa non potrà subire slittamenti.
2. Presso la sede della Società è tenuto, con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni per categoria speciale.
4. Le imprese di pompe funebri possono, in caso di urgenze particolari, affiggere direttamente negli spazi a ciò destinati gli annunci funebri, a condizione di non recare pregiudizio agli annunci già affissi. In tale eventualità il diritto di pubbliche affissioni deve essere comunque dichiarato e versato alla Società entro 24 ore dall'avvenuta affissione.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. E' possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta costituisce una nuova e distinta affissione.
7. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
8. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
9. Le affissioni su impianti bifacciali possono essere effettuate su entrambi i lati per lo stesso tipo di manifesti.
10. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

Art. 19/bis

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso in cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n.507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
3. Qualora la società affidataria del servizio, per motivi non ascrivibili a cause di forza maggiore di cui all'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 507/93, non provveda all'affissione secondo le modalità e i tempi contemplati nella commissione, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e la società è tenuta al rimborso di una somma pari al triplo di quanto versato dal committente.

Art. 19/ter

Deaffissione di manifesti abusivi

1. La Soc. Ravenna Entrate S.p.A. provvede alla deaffissione dei manifesti affissi abusivamente. Per la deaffissione alla Società è dovuto un compenso il cui onere è a carico, salvo prova contraria, dei soggetti per conto dei quali i manifesti sono stati affissi.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono relativi:
 - a) al rimborso delle spese sostenute dalla Società per l'esecuzione del servizio;
 - b) al ristoro del danno arrecato per l'utilizzo non autorizzato di impianti destinati alla pubblica affissione.
3. L'onere di cui alla lettera a) del comma 2 è stabilito dalla Società sulla base dei costi vivi e di gestione delle specifiche attività necessarie per l'esecuzione della deaffissione; mentre l'onere di cui alla lettera b) del comma 2 è stabilito, per ogni foglio di formato 0,70x100 deaffisso, in una somma pari al triplo del diritto di base determinato senza l'applicazione di maggiorazioni.
4. Sono a carico del responsabile dell'affissione abusiva anche il pagamento di eventuali danni richiesti a terzi in seguito alla copertura o distruzione dei manifesti regolarmente commissionati.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art.20

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e in solido a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2°, del D.Lgs n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Art.21

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili.

Art.22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale della materia.

Art.23

Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto, che è effettuato a mezzo di apposito bollettino di c/c postale, ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

Art. 24

Data di presentazione degli atti

1. Per gli atti presentati direttamente agli sportelli degli uffici (per i quali viene rilasciata apposita ricevuta), la data è quella del ricevimento degli stessi; per gli atti trasmessi a mezzo posta, la data è quella di arrivo presso gli uffici della Società; per gli atti trasmessi a mezzo fax, la data è quella di trasmissione impressa sul fax medesimo.

Art.25

Riduzioni ed esenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di Pubblicità, la presenza all'interno di mezzi pubblicitari relativi a soggetti previsti dall'art. 17, lettera g) e dall'art. 16 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di eventuali sponsor commerciali, mantiene comunque l'esenzione o la riduzione prevista a condizione che la superficie complessiva utilizzata a tale scopo in ogni singolo mezzo pubblicitario sia inferiore 300 centimetri quadrati.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, la presenza all'interno di manifesti relativi a soggetti previsti dall'art. 20 e dall'art. 21 lettera a) del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di eventuali sponsor commerciali, mantiene comunque la riduzione o l'esenzione prevista a condizione che la superficie complessiva utilizzata a tale scopo in ogni singolo manifesto sia inferiore a 300 centimetri quadrati.
3. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne, sulle recinzioni o in prossimità degli ingressi di locali o strutture aperte al pubblico in occasione di manifestazioni od eventi organizzati, gestiti o supportati dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI, ovvero dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro provinciale di cui alla legge 383/2000 istituito ai sensi dell'art. 4 della LR 34/2002, è esente da imposte e diritti di cui al presente articolo, qualora si riferisca alle stesse organizzazioni, ovvero alle rappresentazioni, manifestazioni o eventi in programma in quello stesso luogo e limitatamente ai casi in cui le stesse siano realizzate con il patrocinio del Comune di Ravenna così come definito e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di terzi in attuazione dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, previa dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti da parte del soggetto promotore. Tale comunicazione deve avvenire con le stesse modalità previste dall'art. 13.

Tale esenzione vale per le pubbliche esposizioni di natura temporanea effettuate con mezzi rimovibili quali cartelli, manifesti, striscioni, bandiere, locandine e stendardi e per le esposizioni effettuate in prossimità geografica e temporale dell'evento, cioè le esposizioni atte ad individuare i luoghi della manifestazione. Per prossimità geografica si intendono le esposizioni effettuate all'interno del raggio di 1km dal perimetro della manifestazione. Per prossimità temporale si intendono le esposizioni effettuate a partire dai quindici giorni antecedenti alla data d'inizio dell'evento fino ai tre giorni successivi alla data di fine della manifestazione.

4. Resta invece soggetta alle imposte e diritti previsti dal presente regolamento, comprensivi delle riduzioni stabilite dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pubblicità che, nella medesima occasione e luogo, sia rivolta a favore di eventuali sponsor commerciali

Art. 26

Attività di controllo del personale addetto

1. Il personale della Società Ravenna Entrate addetto alla gestione dell'imposta e del servizio di pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi finanziari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento e, nei limiti del servizio sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. In presenza di sottoscrizione della clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria di cui ai precedenti articoli 12 e 18, il Responsabile del procedimento, sia esso interno all'Amministrazione Comunale che dipendente del Concessionario del Servizio, trasmette all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi espressi in particolare dagli articoli 9 e 10 del Codice stesso, al fine di una tempestiva valutazione da parte dello IAP e dell'eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al Codice mediante ingiunzione di desistenza".